



**Università
di Genova**

**DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA**

***Le conoscenze esperte nel processo civile
una prospettiva comparata***

Firenze, 10 aprile 2024


PROF. VINCENZO ANSANELLI, *Professore ordinario in Diritto processuale civile*
E-mail: vincenzo.ansanelli@unige.it

1. Ambito della consulenza tecnica d'ufficio

È possibile che il giudice:

- per **accertare i fatti allegati dalle parti**;
- per **meglio valutare** determinate **prove già acquisite** al processo (documenti, rilievi, ispezioni ecc.)



ritenga necessario od opportuno utilizzare nozioni tecnico-scientifiche, metodi di indagine, tecniche di acquisizione o elaborazione dei dati, che egli non possiede, e che trascendono il patrimonio culturale dell'uomo medio (**conoscenze specialistiche**)




In questi casi, per non violare il principio dispositivo (art. 115 c.p.c.) e quello del divieto di scienza privata (art. 87 disp att. c.p.c.) il giudice dovrebbe essere **tenuto a nominare un consulente tecnico d'ufficio**.

2. Rilevanza Pratica della CTU nel processo civile italiano

1. Nel **65%** delle controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica si procede **alla nomina di un esperto** per l'acquisizione della prova scientifica;
2. Nel **95%** dei casi il giudice fonda la propria decisione **recepando nella sentenza le conclusioni formulate dall'esperto** nella propria relazione peritale.



In 2 controversie su 3 la decisione viene assunta (anche) dal CTU




Quindi, per migliorare la qualità delle decisioni giudiziarie (facendo in modo che si fondino su di un accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa) bisogna migliorare la qualità delle conoscenze esperte acquisite al processo

3. Modelli di acquisizione delle conoscenze esperte nel processo civile in prospettiva comparata

1. *Expert witness testimony* (*common law*)
2. Prova dell'esperto → *Prueba pericial* (ESP), *Expertise* (FRA)
3. 'Ausiliario del giudice' → Consulenza tecnica d'ufficio (ITA), *Sachverständigenauswahl* (DE)

Le modalità di acquisizione processuale delle conoscenze esperte sono differenti da ordinamento a ordinamento.



**MA SONO RISCONTRABILI A LIVELLO GENERALE
ALCUNI TRATTI COMUNI**

4. Tendenze comuni in tema di utilizzazione delle conoscenze esperte nel processo civile


- Gli **strumenti di acquisizione** delle conoscenze esperte sono **generalmente qualificati come «mezzo di prova»**;
- Forti **poteri officiosi** del giudice;
- Forme di **contraddittorio «potenziate»**;
- Particolare **attenzione ai tempi e ai costi** (vero e proprio «processo nel processo»).

5. L'«anomalia italiana» della ctu

Collocazione sistematica:

- **Profilo statico**: consulente tecnico/ausiliario del giudice (artt. 61-64 c.p.c.)
- **Profilo dinamico**: consulenza tecnica mera attività istruttoria in senso lato (artt. 191-201 c.p.c.)

❖ A livello disciplinare la CTU **non costituisce un mezzo di prova tipico**



Conseguenze di tale qualificazione sulla configurazione di poteri e doveri di giudice, parti e consulente tecnico

5.1. La CTU non è un mezzo di prova

- ❑ **AMMISSIONE**: le parti non hanno un vero e proprio diritto ad ottenere la nomina del CTU ma possono solo «sollecitare» il giudice che è totalmente libero di decidere, senza particolari obblighi di motivazione;
- ❑ **SCELTA**: le parti non possono contestare il possesso a opera dell'esperto delle qualifiche tecnico-professionali necessarie (scelta affidata esclusivamente al giudice e effettuata in maniera «routinaria» se non propriamente casuale);
- ❑ **OGGETTO DELL'INCARICO**: impossibilità per le parti di suggerire specifici temi d'indagine. Poteri troppo ampi dell'esperto nell'acquisire documenti e informazioni, anche in violazione delle preclusioni e dell'onere della prova;
- ❑ **CONSULENTI TECNICI DI PARTE**: sostanziale svalutazione del ruolo dei CTP, le cui argomentazioni sono considerate prive di valore probatorio (mere argomentazioni difensive assimilabili a quelle dell'avvocato);
- ❑ **VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA**: sulla base del fittizio principio «*iudex peritus peritorum*» si esonera sostanzialmente il giudice dall'obbligo di fornire specifica motivazione della scelta di recepire o non recepire le conclusioni dell'esperto.

6. Uno sguardo a un modello esterno


L'expert witness testimony statunitense

NUCLEO DEL DIBATTITO: Garantire l'utilizzazione di conoscenze tecnico-scientifiche corrette e affidabili, evitando l'ingresso nel processo della ***junk science*** – «scienza spazzatura». Ragioni di questa particolare preoccupazione:


- I. *L'expert witness* è un mezzo di prova **a disposizione delle parti** (è, per ciò stesso, tendenzialmente «*partizan*»)
- II. Necessità di «**proteggere**» **la giuria** da informazioni scorrette o di dubbia provenienza
- III. Dati i **costi elevati**, *l'expert witness* viene percepito come uno strumento per **comportamenti tattico-strategici o abusivi** (ossia, in definitiva, per mettere in difficoltà la controparte aumentando i costi e i tempi del processo)

6.1. Ruolo del giudice

1) Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi bisogna **ripensare il ruolo del giudice** nel processo di selezione, acquisizione utilizzazione delle conoscenze esperte;



2) Il è **giudice selezionatore** (*gatekeeper*) delle conoscenze tecnico scientifiche che possono giungere al dibattito/*trial* (in quanto tendenzialmente corrette e affidabili e quelle che invece non possono trovarvi ingresso);



3) Da ciò la necessità che le *expert opinion* vengano **sottoposte a un serio e approfondito controllo** in un **momento precedente** e in una sede diversa dall'udienza dibattimentale/*trial*.

6.2. *RULE 26 (a) (2) FRCP*

- Nella prospettiva del perseguimento di tali obiettivi, la parte che intenda utilizzare al *trial* un *expert witness* deve **comunicare alla controparte e al giudice**, subito dopo lo scambio degli atti introduttivi, **il nominativo dell'esperto e le circostanze sulle quali l'esperto sarà chiamato a testimoniare**.
- L'esperto deve consegnare al giudice un **analitico report** contenente le seguenti indicazioni:
 1. Elenco delle pubblicazioni effettuate egli ultimi 10 anni;
 2. Elenco delle controversie nelle quali ha prestato il ruolo di esperto negli ultimi quattro anni;
 3. Indicazione della base fattuale dell'*expert opinion*;
 4. Indicazione delle fonti scientifiche utilizzate per sostenere l'*opinion*;
 5. Il compenso che sarà percepito.



Parametri di selezione forniti al giudice dalla corte suprema per consentirgli di svolgere il ruolo di *gatekeeper*

6.3. Caso *Frey* 1923 (positivismo)

Si tratta del *leading case* che regolerà la materia per circa **settanta anni**.

Secondo la Corte Suprema statunitense il giudice deve verificare se l'*expert opinion* espressa dal testimone esperto sia dotata del requisito della **general acceptance**. Il parametro di selezione-accettazione è dunque questo:



se le nozioni o i metodi di indagine utilizzati dall'esperto sono “**generalmente accettati**” e “sedimentati” **nella comunità scientifica di riferimento**, possono essere utilizzati anche nel processo.

Si fonda su di una “**concezione moderna**” (e **positivistica**) della scienza. Tuttavia ci si accorge che è necessario “verificare in concreto” la conoscenza esperta...


6.4. Caso *Daubert* 1993 (empirismo critico)

La Corte Suprema assegna al giudice il compito di verificare in concreto l'affidabilità delle conoscenze esperte attraverso 5 criteri selettivi:

- a) la **testability**, verificabilità in concreto della teoria espressa dall'esperto;
- b) la **peer review**, avvenuta pubblicazione su riviste scientifiche;
- c) il **rate of error**, notorietà del margine di errore a cui è soggetta la teoria o il metodo d'indagine;
- d) il **maintenance of standard**, mantenimento di standard di affidabilità dei risultati raggiunti mediante l'applicazione delle teorie o dei metodi d'indagine;
- e) permane il requisito della **general acceptance**.

Oltre ad evitare l'acquisizione di scienza spazzatura, si dovrebbe altresì garantire anche l'**utilizzo** della c.d. **novel science**

6.5. Caso *Khumo* 1999 (adeguamento della *Rule 702 FRE* nel 2001)



- 1) The testimony is based on **sufficient facts or data**;
- 2) The testimony is the product of **reliable principles and methods**; and
- 3) The expert has **reliably applied the principles and methods** to the facts of the case.

6.5. prospettive e suggestioni per una disciplina comune

- ✓ **Finalità:** garantire l'utilizzazione processuale di conoscenze esperte **corrette e affidabili;**
- ✓ Qualificazione dello strumento come un **mezzo di prova**, nella **disponibilità sia del giudice che delle parti;**
- ✓ Attenzione alla **qualificazione professionale posseduta «in concreto»** dall'esperto, in relazione alle caratteristiche della specifica controversia (possibilità per le parti di censurare la nomina);
- ✓ Prevedere forme di **contraddittorio potenziato;**
- ✓ **Rafforzare il ruolo del giudice** ma con previsione di specifici obblighi motivazionali;
- ✓ **Procedimentalizzazione e proporzionalità** delle forme di **formazione processuale della prova scientifica.**